

Veridica Relatione e confronto de' procedimenti delle due Corti di Roma e Sicilia nelle note vertenze per fatto del Tribunale della Monarchia

La relatione che si fa delle contese, che vertono, ormai da quattro anni, trà la Corte di Roma, ed il Regno di Sicilia, si è divisa per maggiore chiarezza in due parti: l'una delle quali ne accennerà li principj, ed i progressi fino al tempo, che quel Regno ha mutato di Dominio, l'altra passerà a dar conto di tutto ciò, che di poi è succeduto, ed havrassi tanto nell'una, che nell'altra unicamente per mira di portare brevemente, ed esattamente ogni cosa in quel prospetto, che può meglio far comparire la verità agli occhi del Mondo

Prima Parte

Del principio, e progresso delle Contese trà la Corte di Roma, ed il Regno di Sicilia prima che passasse sotto il Dominio di S. M.

Non vi è ormai Persona, à cui non sia noto il nome del Tribunale della Monarchia. Trovasi questo da più secoli stabilito nella Sicilia. La sua cognizione s'estende sovra tutti li Ricorsi sì per via di Gravame, ò giusta querela nelle Cause degl'Ecclesiastici verso li procedimenti degl'Ordinarj, che per via dell'altri Remedj toccanti in riparar le Sentenze di quei Tribunali Ecclesiastici, come pure sovra tutte le Cause di quelle persone sono elimate della Giurisdizione degl'Ordinarj. S'estende ancora sovra tutti gl'Eccessi commettersero li Delegati Apostolici, a cui venisse appoggiata nel Regno alcuna particolar commissione concernente a Beneficj riservati o d'altri affari di simile natura toccati alla Corte Romana. Viene esercitato oggidì da un Ministro Ecclesiastico col titolo di Giudice della Monarchia, ed è questo deputato dalli Rè di Sicilia come Legati à Latere nati della Santa Sede; Prerogativa, che per l'unione della Podestà Ecclesiatica con la Regia ha dato luogo al divulgato nome di Monarchia, ed ha preso la sua origine dalla notissima remunerazione concessa da Pontefici a quel Gran Ruggiero, che nel conquistare a se stesso la Sicilia, si rese tanto benemerito della Sede Apostolica, per haver discacciati da quel Regno li Saraceni Nemici della Fede, e per haver indi donata a le molte Chiese da lui fondate la terza parte dei redditi di tutto il Regno. I Pontefici hanno sempre considerato questo Tribunale con quei riguardi, che dovevansi ad una Concessione remunerato ria: i Tribunali di Roma ne hanno riconosciuta in varj tempi la competenza con la remissione fattagli di più Cause.

E ben lungi dall'haver mai per l'addietro quella Corte voluto ricercare, come ha fatto presentemente, le Contese; s'è veduto sempre che le ha sopite per via di buona concordia, come succedette in Madrid a tempi del Santo Papa Pio Quinto e del Re Cattolico Filippo Secondo per mezzo del Cardinale Alessandrino, da cui prese il nome la Concordia Alessandrina.

Né vi è luogo a meravigliarsi di questa distinzione, di cui gode la Sicilia, se si riflette che la Specialità della sovracennata Concessione Rimuneratoria viene accompagnata dalla situazione d'un Paese totalmente separato dal Continente d'Europa, ed in cui li Popoli senza di questo Tribunale non solamente non potrebbero gioire del Privileggio che hanno comune con molte altre Nationi di non lascia uscire le loro Cause fuori del Regno; ma di più si vedrebbero continuamente esposti ad aggravj intollerabili di spese, ed a pericoli frequentissimi del mare ogni qual volta fussero in obbligo di portarsi a Roma per cercare il riparo delle Ordinanze e Sentenze dei loro Prelati.

Tutto ciò però non è bastato per contenere la Corte di Roma dall'haver tentato di fare in questi ultimi anni ogni suo sforzo per abbattere le Prerogative di questo Tribunale ad effetto di applicarle alla sua Curia lusingandosi che le circostanze de' tempi potessero darle tutta l'opportunità di riuscire.

Drizzò Ella i suoi colpi contro l'uso antichissimo che ha quel Tribunale di ricevere i Ricorsi per le censure comminate o dichiarate dagli Ordinarii anco per fatto dell'Immunità Ecclesiastica, e d'assolvere gl'appellanti a cautela e con reicidenza, ad effetto che possano coparire in Giudicio e far riconoscere dell'ingiustitia e nullità di dette cesure. Ed a quest'effetto si pose in pretetione che nelle cesure riservate dalla Bolla in *Coena Domini* e dichiarate dagli Ordinarii per fatto di detta Immunità, che possano assolvere con re incidenza e conoscere la loro ingiustizia.

Una pretensione di questa forte totalmente contraria all'osservanza antichissima, di cui ne fanno fede gl'innumerabili documenti esistenti negl'Archivij sì della Monarchia che de' Vescovadi, non era meno indirizzata contro i bisogni del Regno di quel che fusse contro i Dritti di quel Tribunale; poichè, quando mai fusse riuscito alla Corte di Roma il suo disegno, havrebbe convenuto ai Siciliani più tosto che portarsi a Roma con spese e con pericoli lasciar andare senza riparo i Gravami di cominationi e dichiarazioni di censure che purtroppo sono frequentassi in quel Regno. Le assoluzioni con re incidenza che propriamente non sono che mere sospensioni temporanee e limitate per il solo effetto di poter comparire nel Giudicio d'appellazione, in cui si ha da riconoscer la validità o invalidità delle censure, non hanno che fare con quelle assoluzioni pure ed assolute che il papa in vari casj ha riservato a se stesso.

Ma essendo pur anche certissimo, che l'uso inveterato, che s'ha nella Sicilia di non lasciarvi pubblicare alcuna provisione forastiera senza il Regio Exequatur, ma bensì di riputare per Clandestine, e di niuna efficacia tutte quelle che in altra forma si divulgano, non ha mai dato luogo né alla Bolla in *Coena Domini* né a qualsiasi Decreto della Congregazione dell'Immunità di poter in questa parte pregiudicare ai Dritti del Tribunale della Monarchia, che già molto prima, e da più Secoli gl'aveva acquistati in quella guisa con cui la Francia non ha mai sofferto che la detta Bolla habbia offese le sue antiche libertà Gallicane.

Ed infatti se non può negarsi, che una tal facoltà non sia stata esercitata per lunghissimo tempo dall'Autore della Camera Apostolica, ed anco altre volte da Metropolitanj, come poteva mai contendersi l'uso d'essa ad un Tribunale, che ha l'autorità di Legato a latere, acquistata col titolo d'una Concessione remunerato ria, e che da tanti Secoli si è mantenuto sempre nel possesso di tal facoltà con osservanza uniforme, e non mai controversa? A tal segno, che ne pur si propose un minimo dubbio contro l'esercizio di detta facoltà al tempo della Concordia Akessandrina, dove per altro si sa che vi furono eccitate, e risolte per riguardo del Tribunale della Monarchia tutte quelle cose, che potevano essergli in qualche modo contese dalla Corte di Roma.

Aggiungasi che il Tribunale della Monarchia sospende bensì temporaneamente le Scommuniche, ò sia assolve da esse a Cautela con re incidenza pendente la discussione del Gravame ad effetto che l'Appellanti possano senza ostacolo comparire in giudicio, e far costare della loro invalidità, ed ingiustiti; ma non però si è mai ingerito nell'assoluzione di tali Censure per fatto di lesa Immunità, doppo che dal suo Tribunale sono state riconosciute per valide, anzi ha sempre inteso in questo caso che debba ricorrersi a Roma per haverne l'assoluzione; onde ben si vede, che quel Tribunale non pretende di metter le mani nelle assoluzioni riservate al Papa, ma solamente di rivedere quello stesso, di cui già gli Ordinarij hanno conosciuto in prima istanza, affinché se le Censure sono valide, si ricorra per l'assoluzione da chi si deve; e se sono nulle, cadono da se stesse, senza che quei Popoli anco per le Scommuniche invalide, ed ingiuste siano in obbligo di portarsi a Roma per cercarne il riparo con pericoli, e spese, e con lesione del antichissimo loro Privileggio di non lasciar estrar le Cause fuori del Regno.

Questi motivi benché notorj, ò non furono bastantemente considerati dalla Corte di Roma, ò non prevalsero all'eccitamento, che le diedero alcuni Vescovi del regno, i quali per cooperare al deisegno di quella Corte si portarono gli uni doppo gl'altri a fulminar Scommuniche sotto pretesto di lesione d'Immunità Ecclesiastica, affinché ove del'aggravati si ricorresse al Tribunale della Monarchia per riparo di dette fulminazioni potesse la detta Corte prendere motivo d'impegirgli, col dichiarare, che detto Tribunale non s'havesse la competenza di tal cognizione.

Il Vescovo di Lipari fu il primo ad aprire la Scena nel 1711, col fulminare una Scommunica per il fatto seguente.

Gli Accatapani di Lipari, ò sia le persone preposte da quella Città per tassare il prezzo delle robbe, che si vendono in pubblico, havevano proceduto alla meta, osij Tassa del prezzo d'alcuni Ceci, che un Rivendajolo teneva in vendita nella sua Bottega, e ne havevano esatti grana otto, ò sia trè bajocchi per le solite ragioni, che diconsi di Mostra in riguardo della fatica.

Nel giorno seguente seppero i detti Accatapani, che quei ceci non erano del Bottegaro, mà bensì del Vescovo, che glieli haveva fatti rimettere da un suo Domestico per vendergli; e perché assieme intesero, che il Vescovo pretendeva di non esser sottoposto al pagamento di alcuna Meta, vollero più tosto ch'entrare in contesa per un'inezia di quella sorte, restituire, come fecero, al Rivendajolo i dritti esatti.

Accorsero ancora per quietare i risentimenti del Vescovo quei Giurati, e Governatori dell'Isola; con tutto ciò il Vescovo avido di fulminar Scomuniche, intimò agl'Accatapani le Censure, ed indi gli dichiarò incorsi e ne pubblicò i Ceduloni.

Ricorsero gl'Accatapani per riparo di questa strana Scommunica al Tribunale della Monarchia, ed ottennero primieramente, per poter comparire in giudizio, la necessaria assoluzione con re incidenza, ò sia Sospensione delle Censure, ed indi poscia rapportarono la giustissima dichiarazione della loro nullità.

Ma il Vescovo subito ch'ebbe la notizia del ricorso, portossi a Roma per sollecitare quella Corte à prendere l'opportunità da lui procurata; ed ottenne per tal effetto dalla Congregazione dell'Immunità due lettere, una del 15 Agosto 1711 diretta à se medesimo, l'altra de' 16 Gennaio 1712 circolare a tutti i Vescovi del Regno, nella quale si dichiarava non spettare né à Cardinali né a Legati a latere, né ad altri di qualsiasi Dignità l'autorità d'assolver con re incidenza, né di conoscer l'ingiustizia delle Censure dichiarate dag'Ordinarj, e riservate al papa per causa di lesa Immunità Ecclesiastica. Capitata questa lettera Circolare in mani de' Vescovi del Regno per mezzo di quello di Catania, che s'accollo di trasmetterla ad ogn'uno d'essi, fu da quelli ricevuta secondo le varie loro disposizioni, à tal segno che si divisero in tre Classi.

L'Arcivescovo di Palermo, il Vescovo di Patti e i Vicario Generale di Monreale la mandarono, conforme s'è sempre stilato, al Ministro Regio, à cui spetta di darne, ò sospenderne l'Esecutoria, conforme a tante Leggi Peculiari di quel Regno, all'antichissimo costume ivi mantenutosi per tutte le Provisioni forastiere con osservanza inviolabile, come ne hanno ne suoi libri attestato in varj tempi più Dottori Ecclesiastici di primo grido; ancorché per altro in questa materia del Regio Exequatur l'allegare Privileggj, ò Leggi particolari, sia una vera sovrabbondanza, per trattarsi d'una Regalia, che dal Jus delle Genti si rende comune à tutti li Principi, i quali non hanno bisogno d'altro Titolo, che della propria Sovranità per tutto cio che riguarda la natural difesa de' dritti sì della propria Corona, che de' Suoi Sudditi.

L'Arcivescovo di Messina, ed i Vescovi di Siracusa, e di ceflù, prima di fare alcun passo, stimarono di rappresentarne le conseguenze alla Congregazione dell'Immunità.

Solo i Vescovi di Mazzara, Catania, e Girgenti la fecero senz'altro, pubblicare.

Il primo si mosse, per haver creduto, com'allegò, che si trattasse in detta lettera di materia Dogmatica, qual non fusse soggetta all'Esecutoria, quando per altro ad evidenza, come risposero i Teologi più accreditati nel Regno, tutto consisteva in un solo punto di giurisdizione conteso trà la Curia Romana, ed il Tribunale della Monarchia.

Gl'altri due Vescovi di Catania, e Girgenti si servirono ben anco essi del medesimo motivo, mà per verità non ebbero altro in vista, che l'impegno da essi preso colla Corte di Roma, e che dipoi gl'hà portati à quell'eccessi, che infra si riferiranno.

Venuta alla congitione del Vice Rè la notizia di tale procedimento, volle, prima di fare alcun passo, avere il sentimento d'una Giunta de' principali Ministri, i quali doppo haver bilanciata maturamente ogni cosa, gl'esposero, esser oltre modo lesivo delle Regalie, e degno giustamente di risentimento il trascorso di detti trè Vescovi nell'haver contravenuto al solito stile del Regio Exequatur, e pubblicata senza d'esso una lettera, che feriva direttamente i Privileggi del Regno; non potersi negare al Tribunale della Monarchia la facoltà di riconoscer il Gravame dell'ingiuste Scomuniche, e di sospenderne l'effetto pendente il Giudicio di detta ricognizione; esser questa la

prattica di più Secoli fondata su la base d'un Autentico Titolo, e senza della quale i Regnicoli, contro gl'antichissimi loro Privileggi, sarebbero nell'angustia, e nella necessità di ricorrere fuori del Regno, per far palese ne' Tribunali di Roma la loro innocenza à costo d'intollerabili dispendj, e faticosi viaggi, ed à pericolo tal volta di naufraggi. R perciò consigliarono il Vicerè d'opporsi fortemente à questi attentati, e fare in forte, che i detti Vescovi rivocassero la detta loro pubblicazione, quale consulta hebbe 'approvazione dal Rè Filippo V, con l'incarimenti più precisi nell'esecuzione.

Uniformossi il Vicerè al parere de sovraccennati Ministri, ed ammonì con Biglietto li detti Vescovi à revocare la detta pubblicazione, ed a mandare la lettera della Congregazione dell'Immunità al Regio Exequatur, e poscia doppo haverli infruttuosamente aspettati per qualche tempo, stimò necessario di riparare egli stesso a i mali effetti di detta lettera con un pubblico Bando del 22 Marzo 1713 nel quale dolendosi dell'affissione fattasi di detta lettera, senza, che vi avesse proceduto il Regio Exequatur, conforme all'antichissimo stile, e Privileggio del Regno, dichiarò, che quella, ed ogn'altra, che venisse ad affiggersi in avvenire, dovesse reputarsi di niun effetto, e considerarsi come nulla, e lesiva de' pubblici Dritti.

Pubblicatosi questo Bando in Catania, si lasciò trascorrer quel Vescovo a contraporvi un suo Editto, in cui dichiarò invalido, e nullo il Proclama Viceregio, e passò indi ad usare termini offensivi dell'Autorità Regia, ed à chiamare temerarij, scandalosi, seduttori, errorosi, come ivi si dice, li fondamenti del Regio Exequatur.

Né qui fermossi il detto Vescovo; mà di più per rimostrare quanto esso insistesse nella puntuale osservanza della suddetta lettera, volle, contro ogni raggione, ripigliare, e rinuovare contro del Barone di Ficherazzi una Scommunica, di cui non solamente il Tribunale della Monarchia in giudizio d'Appellatione né haveva data l'assoluzione con re incidenza, ma di più lo stesso Vescovo, per instrumento publico, né haveva riconosciuta la nullità, e ciò fece in un suo Editto de' 7 Aprile 1713 in cui dichiarò la detta assoluzione della Monarchia per invalida, illecita, e sacrilega.

Tutti quest'arri, e molti altri, che si tralasciano di riferire, fecero conoscer al Vicerè la soverchia sua tolleranza: onde risolvette di fargli intimare sotto li 18 Aprile lo sfratto dal Regno.

Ma il Vescovo, doppo havutane l'intimatione, ben lontano dal pentirsi di quel, che haveva fatto, trascorse più oltre, fino à fulminare nell'atto della sua partenza l'Interdetto nella Diocesi, col pretesto d'esser stato espulso per pura violenza; e nello stesso tempo Scommunicò i due Officiali militari, dà quali gli era stata fatta l'intimatione dello Sfratto.

Né passò gran tempo, che il Vicerè, per la medesima causa, fu necessitato d'espellere due altri Vescovi dal Regno. Uno di essi fu l'Arcivescovo di Messina, che si era lasciato indurre, non si sa come, à notificar con publica affissione le Scommuniche, che s'erano dichiarate dal Vescovo di Catania contro il detto Barone di Ficarazzi, e contro i suddetti due Officiali militari, che allora trovavansi in Messina; trascorso, che veramente non fù soffribile sotto gli occhi del Vicerè, che risedeva allora in quella Città, mà che poi ben si vidde esser seguito totalmente contro il proprio sentimento di quell'Arcivescovo, e per un puro effetto delle replicate istanze fattegli dalla Corte di Roma, mentre esso ben lungi dal seguire i passi del Vescovo di Catania, non hà mai stimato di poter di poi divenire ad alcun Interdetto, né ad altri atti turbativi della sua Diocesi; anzi portatosi in Roma si è sempre contenuto con quella sua prudente condotta, che infra si riferirà.

Non così fù dal Vescovo di Girgenti, che per seguire la strada del Vescovo di Catania, si studiò a bella posta di farsi espellere dal regno, q per quest'effetto s'appigliò ad invehirsì contro il Tribunale del patrimonio, ò sia Camera di Messina per fatto seguente.

Haveva quel Tribunale, doppo la partenza del Vescovo di Catania, proceduto al Sequestro d'alcuni effetti di quella Mensa Vescovale, per cautela d'un Giudicio, che vertiva avanti d'esso, tra la Regia Corte, e quel Vescovo, nel qual Giudicio tratta svasi, se il Vescovo di Catania, per l'estrattione de' Vini fuori del Territorio per via del Mare, fusse in obbligo di pagare certi Regj Dritti, per cui già tutti gl'Ecclesiastici in genere erano stati dichiarati tenuti, ed haveva lo stesso Vescovo prestata sottomissione di sodisfare à tutto ciò, che dal detto Tribunale si saria giudicato; onde non poteva essere più giustificato il Sequestro.

Con tutto ciò il Vescovo di Girgenti qualificandosi Delegato Apostolico in virtù d'un Breve di data non compatibile col fatto di cui tratta vasi, e che in oltre non era passato, come dovevasi al Regio Exequatur, si portò fino à dichiarare per Scommunicati, ed esclusi da ogni commercio tutti i Ministri del detto Tribunale del Patrimonio, ò sia Camera di messina, senza far preceder né citationi, né comminationi, e senza escluder, né pur uno, che potesse assister agl'interessi Regj, ed amministrare al publico la giustizia.

Non poteva dissimularsi un'offesa sì strepitosa, e sì grave. E però il Vicerè gli fece intimare sotto li 16 Agosto del 1713 di dover partirsene dal Regno: mà egli, che nulla più anelava, che d'imitare l'esempio del Vescovo di Catania, fulminò subito l'Interdetto in tutta la sua Diocesi, ed in oltre (per tema, che doppo la sua partenza l'esercitio della giurisdizione di quella Diocesi andasse in mani di Persona, che non fusse del suo partito) volle, in caso di mancanza, ò rimotione del suo Vicario, nominare, e sostituire trè Soggetti, che succedessero l'uno in difetto dell'altro nell'Officio del Vicariato, dando all'ultimo la facultà di sostiuire degl'altri successivamente, fin che vi fusse il bisogno da lui ideato. E doppo haver fatte queste disposizioni, come pure doppo haver dichiarati incorsi nelle Scommuniche quelli, che gl'havevano portata l'intimatione d'uscire dal Regno, se ne partì alla volta di Roma.

Accorse la Monarchia con la dovuta prontezza al riparo de' suddetti Interdetti, e Scommuniche, e ne fece dichiarare la nullità in amendue le dette Diocesi di Catania, e Girgenti per mezzo de' rispettivi suoi Delegati. E perché in quella di Girgenti non ritrovò in alcuni la dovuta Ubbidienza à causa delle moltissime prevenzioni ordite da quel Vescovo, fù astretta a valersi contro d'essi dell'autorità, e del rigore, e specialmente di proceder alla carcerazione di trè Vicarj Generali, che successivamente l'un doppo l'altro s'erano dimostrati contumaci.

Ecco lo stato, in cui erano quest'affari nella Sicilia, quando Sua Maestà in seguito alla Cessione fattale di quel Regno, si portò à prenderne il Possesso, e vi giunse il 10 d'Ottobre del 1713.

Seconda Parte

De' Procedimenti tenutisi dalle due Corti di Roma, e di Sicilia, da poi, che quel Regno è passato sotto il Dominio della Maestà oggidì Regnante.

Credevasi da ogni persona di buon senso, che la Corte di Roma, trovandosi sciolta verso del nuovo Dominio, da quell'impegni, che haveva presi col precedente Governo, non solamente si sarebbe astenuta